



157/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80726 del
registro di segreteria, da **XX** (c.f.
omissis) nato a omissis il omissis e
residente in omissis Via omissis n. omissis,
rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL, in
persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela
DE SALVATORE (antistatari) ed elettivamente
domiciliato presso lo Studio Legale EDES in Roma al
Largo Toniolo n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21 e sede ROMA EUR, Largo Josemaria

Escrivia De Balaguer, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla trasformazione del trattamento di pensione ordinaria di vecchiaia in godimento, da provvisoria in definitiva, previa valorizzazione di periodo assicurativo mancante; con corresponsione di quanto spettante anche in termini di arretrati ed accessori.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n. 176/2025 di integrazione del contraddittorio con la ASL RM1;

Udite all'udienza odierna le parti, Avv. Rita De Rossi, in sostituzione, per parte ricorrente, Avv. Flavia Incletolli per l'INPS e l'Avv. Andrea Mollo per la ASL convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente è titolare del trattamento di pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 01.11.2017, liquidato in via provvisoria. Tuttavia, dal prospetto SM5007 in atti l'interessato ha rilevato che l'anzianità assicurativa e la

contribuzione relativa all'anno 2001 (lavoratore subordinato della ASL RM/A di Roma nel 2001) non è stata valutata a fini pensionistici.

Previa trasmissione di diffide inviate dal 2018, ha adito il giudice per l'attribuzione della pensione definitiva previo riconoscimento del servizio prestato nel 2001. Ha argomentato, richiamando anche circolari e delibere INPS, sull'obbligo di attribuire d'ufficio il trattamento pensionistico definitivo entro un massimo 30 giorni dal provvedimento provvisorio, stigmatizzando il ritardo. Ha richiesto la riliquidazione con arretrati, accessori di legge e spese al legale antistatario.

2. L'INPS si è costituito, specificando che l'Istituto adotta i provvedimenti volti all'attribuzione della pensione sulla base dei dati forniti dell'Amministrazione di appartenenza e non ha alcuna legittimazione a variare i dati contributivi. Ha specificato che la domanda di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva, quindi, proprio per la lamentata inesattezza della posizione contributiva, appare attualmente carente di interesse. Ha chiesto di

voler integrare il contraddittorio nei confronti dalla ASL Roma 1, non evocata in giudizio dal ricorrente; di voler dichiarare improcedibile per carenza di un interesse attuale la domanda di trasformazione della pensione in definitiva; di voler tenere indenne l'INPS dalle spese di lite.

3. Con ordinanza n.176/2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c., nei confronti della ASL Roma 1, ai fini della certificazione dei periodi lavorativi richiesti.

4. La ASL RM 1 si è costituita riferendo l'avvenuta certificazione -alla data del 2-3-2026- della retribuzione per l'anno 2001 utile ai fini pensionistici e di liquidazione, concludendo con la richiesta di accertare la regolarità della posizione assicurativa del ricorrente, con contestuale pronuncia, ove occorra, di carenza di interesse o sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

5. All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le rispettive deduzioni. L'INPS ha chiesto un rinvio per poter lavorare la pratica presa in carico da poco in riscontro all'attestazione del competente

Ufficio Pensionistico interno della ASL, vale a dire l'avvenuta certificazione della retribuzione per l'anno 2001 utile ai fini pensionistici aggiornata a marzo 2026. La ASL ha riferito di aver certificato i periodi, già documentati. L'Avv. De Rossi si è opposto al rinvio chiedendo la decisione.

6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione in esame concerne il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in via definitiva, previo riconoscimento e valorizzazione di un periodo assicurativo mancante.

2. In ragione della prova in atti della certificazione della posizione assicurativa relativa al lavoro prestato presso la ASL e della contribuzione versata relativa al 2001 (CPDEL), atteso che l'INPS non ha ancora riconosciuto quanto richiesto, dati i tempi tecnici di lavorazione, ed essendosi parte ricorrente opposta alla richiesta di rinvio avanzata dall'INPS, va riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione comprendendo per detta annualità il periodo di

servizio prestato. E per l'effetto l'INPS è condannato alla sollecita corresponsione di quanto spettante, oltre agli arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

3. Le spese legali, in ragione della soccombenza virtuale, liquidate nel dispositivo a favore degli antistatari, sono poste a carico della ASL RM 1 per il ritardo e per il mancato accertamento del periodo, certificato solo dopo l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio, nonostante fosse indicato il problema nell'estratto contributivo (nota 50) e nonostante le richieste del 2025 da parte dell'INPS alla ASL appunto non evase (luglio - prot. INPS 7004.3/7/2025. 0350983- ed ottobre- prot. INPS 7004.21/1072025.0488129- all. 2 e 3 memoria INPS in atti).

4. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-Riconosce il diritto alla attribuzione della pensione definitiva con la valorizzazione del servizio prestato nel 2001, come certificato. Per l'effetto l'INPS è condannato alla corresponsione di quanto spettante, oltre agli arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

-le spese, quantificate in euro 1000 (mille) oltre accessori di legge, sono a carico della ASL RM 1 a favore dei legali antistatari Avv. Daniela De Salvatore e LEGALELIA STA SRL.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



